



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110
E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it

Circ. nr. 32

Al personale docente
Al sito web
All'albo
Al DSGA
Alla segreteria del personale

Oggetto: Ferie personale docente a. s. 2024/25

Si informa tutto il personale docente, in particolare il personale con contratto a tempo determinato, che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e devono essere fruito nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

La fruizione delle ferie viene dettata dall'articolo 1 comma 54 della Legge 22/2012, che recita così: *"il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruito delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato"*.

Da ciò si evince quindi che i giorni utili per poter usufruire delle ferie sono i seguenti:

- dal primo di settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche, fissata dal calendario scolastico regionale o come stabilito dall'istituzione scolastica in base all'autonomia;
- durante l'anno scolastico per un massimo di 6 giorni, come da articolo 13 comma 9 del CCNL scuola, che possono essere fruito con le medesime modalità dei 3 giorni di permesso retribuito ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del CCNL scuola;
- durante le sospensioni dovute ad elezioni politiche, amministrative o referendarie;
- durante le sospensioni delle lezioni dovute a concorsi;
- durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie e pasquali;
- tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami;
- dal primo luglio al 31 agosto.

Tutto il personale docente è invitato a produrre istanza di ferie mediante sportello digitale Axios, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto al recupero in annualità successiva delle ferie non godute ed all'indennità sostitutiva, salvo i casi espressamente previsti dalla Legge. Il termine stabilito per presentare l'istanza per l'a. s. 2024/25 è il **13 dicembre 2024.**

Si rammenta che la disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/2021 che sostanzialmente richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto.

Sulla disciplina delle ferie è intervenuto il legislatore che, con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1, comma 54, come sopra riportato, e nel successivo comma 55 ha precisato, che è consentita la monetizzazione delle ferie **“per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”**. L'applicazione della disposizione sopra richiamata ha comportato la monetizzazione delle ferie nei limiti dei giorni residui dopo aver decurtato, non solo i periodi di sospensione delle lezioni elencati dai calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici (Natale, Pasqua, Carnevale), ma anche il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

Tanto si doveva per opportuna informazione, al fine di porre tutto il personale nella condizione di esercitare il diritto alla fruizione delle ferie entro la data di termine del rapporto di lavoro.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Annamaria Conti
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 c.2. del Dlgs 39/1993*